

Contratto di assicurazione rimborso spese mediche

**Allianz**  **Grandi interventi e malattie gravi**

## Fascicolo Informativo

Modello : FI-0009-912-016-30052017

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.  
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi  
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

**Allianz** 

Servizio Clienti



## Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

### **a** Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

#### 1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**  
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**  
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** [www.allianz.it](http://www.allianz.it);  
**Indirizzo di posta elettronica:** [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it); [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it).

#### **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

### **b** Informazioni sul contratto

#### **Rinnovo del contratto**

**AVVERTENZA:** il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

##### **Coperture assicurative**

Il presente contratto offre una serie di prestazioni di rimborso spese mediche in caso di ricovero a seguito di infortunio o malattia.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 11 "Chi assicuriamo", 12 "Gli eventi assicurati", 15 "La prestazione Rimborso spese mediche" e 16 "Altre prestazioni assicurate" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

##### **Limitazioni ed Esclusioni**

**AVVERTENZA:** il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 11 "Chi assicuriamo", 13 "Le esclusioni della copertura assicurativa" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA e 22 "Cambiamento dell'Attività professionale assicurata" presente nella Sezione OPERATIVITA'.

**AVVERTENZA:** nel contratto le prestazioni vengono erogate entro il limite delle somme assicurate; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli 16.1 "Prestazioni aggiuntive per Malattia oncologica" e 16.3 "Rimborso spese per il pernottamento di un accompagnatore e per l'assistenza infermieristica domiciliare" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, 17 "Servizio di pagamento diretto", 18 "Pagamento a rimborso" e 20 "Diaria sostitutiva in caso di ricovero a totale carico del S.S.N." presenti nella sezione MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

## Nota Informativa

### Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

#### ■ Scoperto applicato nel contratto 20%

- Spese sostenute per il ricovero: euro 10.000
- Applicazione Scoperto: euro 10.000 - 20% = euro 8.000 indennizzati
- Restano a carico dell'Assicurato euro 2.000

#### 4. Periodi di carenza contrattuale

**AVVERTENZA:** nel contratto sono previsti termini di aspettativa della decorrenza della copertura assicurativa. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 21 "Termini di aspettativa" presente nella Sezione OPERATIVITA'.

#### 5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### Questionario sanitario

**AVVERTENZA:** si rammenta la necessità di verificare l'esattezza delle risposte alle domande poste dal Questionario sanitario e che le stesse rispondano al vero.

#### 6. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, nonché eventuali variazioni della professione svolta, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 3 "Modifiche della copertura assicurativa", 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, 11 "Chi assicuriamo" presente nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA e 22 "Cambiamento dell'Attività professionale assicurata" presente nella Sezione OPERATIVITA'.

#### Esemplificazione

##### ■ Aggravamento:

##### STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO

La sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni indicate come "non assicurabili" (ad esempio l'alcolismo o la tossicodipendenza) comporta aggravamento di rischio.

##### ■ Diminuzione

Data la natura della copertura assicurativa (rimborso spese mediche) offerta dal contratto, non sono configurabili esemplificazioni di diminuzione del rischio.

#### 7. Premi

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell'Impresa, al verificarsi del sinistro.

Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile.

**Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:**

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

**Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (SEPA Direct Debit).**

Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa.

**A tale scopo il Contraente autorizza l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.**

La suddetta periodicità mensile del premio prevede l'applicazione di un'addizionale nella misura del 5,3%.

## Nota Informativa

### 8. Adeguamento del Premio

Ad ogni scadenza annuale il premio, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice sanitario ISTAT, come disciplinato nell'Articolo 24 "Indicizzazione" presente nella Sezione OPERATIVITA'.

Si precisa inoltre che il premio viene adeguato ad ogni scadenza annuale in funzione del crescere dell'età dell'Assicurato, come disciplinato nell'Articolo 23 "Ridefinizione del premio per età" presente nella Sezione OPERATIVITA'.

### 9. Diritto di Disdetta e di Recesso

#### Diritto di disdetta

**AVVERTENZA:** le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

#### Diritto di ripensamento

**AVVERTENZA:** il diritto di ripensamento può essere esercitato solo nel caso in cui il contratto sia stato acquistato a distanza, intendendosi per tale la sottoscrizione della copertura assicurativa avvenuta con qualunque mezzo che non preveda la presenza fisica e simultanea del Contraente, dell'Impresa, dell'Intermediario puntualmente identificato nei Modelli 7a e 7b, o di un suo incaricato.

L'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio. Per i termini e le modalità dell'esercizio di tale diritto si rinvia per maggior dettaglio all'Articolo 8 "Diritto di ripensamento" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

### 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### 11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

### 12. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, l'aliquota fiscale applicata è il 2,5% sul premio imponibile di tutte le prestazioni.

## C Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

### 13. Sinistri - pagamento dell'indennizzo

**AVVERTENZA:** il presente contratto prevede obblighi relativi a individuazione del momento di insorgenza del sinistro, modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l'accertamento del danno, nonché ipotesi in cui è richiesta la visita medica. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 26 "Obblighi" e 28 "Pagamento dell'indennizzo" presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.

### 14. Assistenza diretta - Convenzioni

**AVVERTENZA:** il contratto prevede il servizio di pagamento diretto; se attivato l'Impresa provvede al pagamento delle spese previste dalla copertura assicurativa e sostenute durante il Ricovero, direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata e all'équipe medico-chirurgica se convenzionata.

In caso di ricovero presso una Struttura sanitaria non convenzionata e in tutti i casi in cui non sia stato attivato il servizio di pagamento diretto, l'Impresa rimborsa all'Assicurato le spese previste dalla copertura assicurativa.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 17 "Servizio di pagamento diretto" e 18 "Pagamento a rimborso" della Sezione MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

## Nota Informativa

Si rammenta che sul sito internet dell'Impresa è presente un link di collegamento al sito internet di Clinica Amica (il servizio che offre il circuito di Strutture sanitarie convenzionate) per la consultazione dei centri sanitari e dei medici convenzionati.

### 15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Indirizzo e-mail: [reclami@allianz.it](mailto:reclami@allianz.it) o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia [www.allianz.it/reclami](http://www.allianz.it/reclami).**

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it)**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

### 16. Arbitrato

#### Ricorso all'Arbitrato


In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

Il Luogo di svolgimento dell'Arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

## Nota Informativa

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.  
Lorella Sdrigotti    Roberto Giordano



## Nota Informativa

### GLOSSARIO

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

**Attività professionale:** attività che viene svolta dall'Assicurato a carattere continuativo, abituale e remunerativo o che presuppone una conoscenza tecnica particolare.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Impresa:** Allianz S.p.A.

**Indennizzo/Indennità:** somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Intervento chirurgico:** atto terapeutico realizzato mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Remunerazione diretta:** compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una Società o di un Ente Sportivo.

**Remunerazione indiretta:** compenso monetario, forfetario, a carattere non continuativo, percepito - sotto forma di rimborsi delle spese e/o diarie sostenute - dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti. Non costituiscono Remunerazione indiretta eventuali premi monetari conseguiti per essersi classificati primi o tra i primi in una competizione.

**Ricovero:** degenza comportante pernottamento in Struttura sanitaria.

**Scheda tecnica di modulo:** documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.

**Scoperto:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

**Struttura sanitaria:** ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).



## Condizioni di assicurazione

**AVVERTENZA:** Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

**AVVERTENZA:** Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di assicurazione.

### Indice

#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

#### MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

#### OPERATIVITA'

#### IN CASO DI SINISTRO

#### CONDIZIONI PARTICOLARI

#### ELENCO GRAVI MALATTIE

#### ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

#### TABELLA COEFFICIENTI PER ETA'

## Condizioni di assicurazione

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura resta sospesa:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

#### Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

#### Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

#### Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

#### Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

#### Art. 7 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente contratto, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

*(Valido solo nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto a distanza e cioè con qualunque mezzo che non preveda la presenza fisica e simultanea dell'impresa/intermediario e del contraente)*

#### Art. 8 - Diritto di ripensamento

L'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio dandone comunicazione all'Impresa, a condizione che in tale periodo non sia stato denunciato alcun sinistro a termini del presente contratto.

L'Impresa provvede al rimborso del premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

#### Art. 9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

## OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

### Art. 11 - Chi assicuriamo

La copertura assicurativa vale per l'Assicurato identificato nella Scheda tecnica di modulo.

**Indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute dell'Assicurato, non è assicurabile la persona affetta da:**

- alcolismo e tossicodipendenza;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Relativamente allo stato di salute dell'Assicurato valgono le dichiarazioni riportate e sottoscritte dall'Assicurato stesso nel Questionario Sanitario della Scheda tecnica di modulo.

**Inoltre non è assicurabile la persona che svolge una delle seguenti Attività professionali:**

- Attività a contatto con sostanze radioattive, esplosivi e merci pericolose
- Attività circense
- Attività dello spettacolo, cinema/teatro e simili esposte a rischi speciali come incendi, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie e simili
- Collaudatore di veicoli / Istruttore di guida sportiva
- Corpi Armati dello Stato (Militari o di Polizia)
- Fantino / Driver (trotto)
- Guardia del corpo / Buttafuori
- Guida alpina
- Istruttore o allenatore di Alpinismo / Bob / Deltaplano / Hydrospeed / Paracadutismo / Parapendio / Rafting / Roccia / Salto dal trampolino con gli sci / Sci acrobatico / Sci alpinismo / Slittino / Volo
- Istruttore di corsi di sopravvivenza
- Palombaro / Sommozzatore / Sub professionista
- Speleologo
- Sportivi professionisti/semiprofessionisti.

**Qualora nel corso della copertura assicurativa insorga una o più delle affezioni su indicate o l'Assicurato svolga una delle Attività professionali sopra elencate, la copertura assicurativa cessa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1898 codice civile.**

### Art. 12 - Gli eventi assicurati

La copertura assicurativa vale in caso di Ricovero dell'Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia, in Struttura sanitaria, pubblica o privata, per essere sottoposto ad un grande Intervento chirurgico o per una grave Malattia, **semprechè rientranti tra quelli riportati nell' "Elenco grandi interventi chirurgici" o nell' "Elenco gravi malattie", fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Le esclusioni della copertura assicurativa".**

### Art. 13 - Le esclusioni della copertura assicurativa

**La copertura assicurativa non vale per le spese relative a:**

- a) conseguenze dirette di infortuni, nonché di malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici in genere che abbiano dato origine a cure e/o ad accertamenti diagnostici anteriormente alla decorrenza della presente copertura assicurativa e sottaciuti all'Impresa con dolo o colpa grave all'atto della stipulazione;
- b) cure dei disturbi mentali, intendendosi per tali le psicosi in genere e le nevrosi;
- c) conseguenze di abuso di alcolici, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci o, in caso di uso terapeutico, assunti con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico o previste nella scheda tecnica del farmaco;
- d) patologie correlate alla infezione da HIV e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- e) prestazioni dietologiche e prestazioni di medicina e chirurgia estetica, salvo per intervento di chirurgia plastica ricostruttiva, correlabile ad Infortunio o a neoplasia maligna indennizzabili a termini della presente copertura assicurativa, effettuato una sola volta dopo l'intervento chirurgico demolitivo;
- f) acquisto, manutenzione, riparazione e sostituzione di dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi, salvo quanto previsto dall'articolo "La prestazione Rimborso spese mediche";
- g) conseguenze dirette o indirette di reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dalle cause che le hanno generate, salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate sull'Assicurato stesso per terapie mediche;
- h) degenze dovute alla necessità dell'Assicurato, divenuto permanentemente non autosufficiente, di avere l'assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché a ricoveri per lunga degenza, quando siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- i) degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o per terapie termali, salvo quanto disposto dall'articolo "La prestazione Rimborso spese mediche", ancorché nell'ambito di una Struttura Sanitaria;

## Condizioni di assicurazione

- j) conseguenze di infortuni causati da ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci o, in caso di uso terapeutico, assunti con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico o previste nella scheda tecnica del farmaco;
- k) infortuni causati da partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
- l) infortuni causati da terremoti, maremoti, inondazioni/alluvioni, eruzioni vulcaniche;
- m) infortuni causati da insurrezioni o stato di guerra internazionale o civile, dichiarata e non; la copertura assicurativa vale tuttavia per gli infortuni subiti mentre l'Assicurato si trova al di fuori della propria nazione di residenza, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio della guerra o dell'insurrezione, e sempreché l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in una nazione sino ad allora in condizione di pace e purché non vi abbia partecipato in modo volontario. E' sempre escluso l'Infortunio derivante dai suddetti eventi che colpiscono l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- n) conseguenze di partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest'ultimo o per il richiamo al servizio militare per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale;
- o) prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle effettuate da medici o paramedici non abilitati all'esercizio della professione;
- p) trattamenti terapeutici di agopuntura, salvo quelli effettuati da personale medico durante il Ricovero;
- q) infortuni causati da pratica di sport aerei in genere o da uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore sia su circuiti o piste, sia in tutte le tipologie di gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di regolarità pura;
- r) infortuni causati da pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti Remunerazione sia diretta che indiretta;
- s) cure e interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto, fatta eccezione per difetti fisici o malformazioni preesistenti e non noti all'Assicurato al momento della stipulazione;
- t) terapie, di qualsiasi tipo, dell'impotenza, della sterilità e della fecondazione assistita;
- u) interruzione volontaria della gravidanza non terapeutica;
- v) cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del periodonto, salvo che non si tratti di cure effettuate entro 360 giorni dal ricovero per una malattia neoplastica indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di assicurazione sempreché rese necessarie dalla malattia stessa;
- w) interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare;
- x) ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici;
- y) procedure mediche e interventi chirurgici finalizzati alla modifica dei caratteri sessuali primari e secondari.

### Art. 14 - La validità territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

### Art. 15 - La prestazione Rimborso spese mediche

L'Impresa rimborsa, in caso di Ricovero indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di assicurazione, secondo le modalità e con i limiti previsti nella Sezione "Modalità di erogazione delle prestazioni", le spese sostenute dall'Assicurato:

- a) durante il Ricovero per gli esami, gli accertamenti diagnostici, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le rette di degenza, gli onorari dei medici e delle équipe chirurgiche, i diritti di sala operatoria e il materiale d'intervento (ivi compresi i dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento stesso);
- b) nei 90 giorni che precedono il Ricovero per le visite mediche specialistiche, gli esami, gli accertamenti diagnostici, effettuati anche al di fuori della Struttura sanitaria, **purché pertinenti alla Malattia o all'Infortunio che hanno reso necessario il successivo Ricovero;**
- c) nei 120 giorni successivi a quello di cessazione del Ricovero per le prestazioni effettuate da medici, gli esami e gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi praticati da operatori sanitari in possesso di diploma di fisioterapista, nonché le cure termali **(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera e quelle di viaggio), purché pertinenti alla Malattia o all'Infortunio che hanno reso necessario il Ricovero.**

### Art. 16 - Altre prestazioni assicurate

#### Art. 16.1 - Prestazioni aggiuntive per Malattia oncologica

L'Impresa rimborsa, secondo le modalità e con i limiti previsti nella Sezione "Modalità di erogazione delle prestazioni", in aggiunta a quanto indicato nell'articolo "La prestazione Rimborso spese mediche" ed **entro il limite complessivo di euro 10.000,00:**

- a. le spese per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici che abbiano confermato la Malattia oncologica, anche se non seguiti da Ricovero;
- b. in presenza di Ricovero, le spese per le visite specialistiche e per le terapie di qualsiasi genere rese necessarie dalla Malattia oncologica nei 2 anni successivi alla data di cessazione del primo Ricovero relativo alla Malattia stessa;
- c. in presenza di Ricovero per Malattia oncologica, le spese per l'assistenza infermieristica prestata a domicilio da personale diplomato nei 60 giorni successivi alla data di dimissione.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 16.2 - Rimborso spese per l'espianto di organi

L'Impresa rimborsa, secondo le modalità e con i limiti previsti nella Sezione "Modalità di erogazione delle prestazioni", le spese di cui alla lettera a) dell'articolo "La prestazione Rimborso spese mediche" relative al Ricovero del donatore per l'espianto di organi o parte di essi e quelle del relativo trasporto se l'Assicurato è il ricevente, oppure le sole spese di cui alla lettera a) dell'articolo "La prestazione Rimborso spese mediche" per l'espianto di organi o parti di essi se l'Assicurato è il donatore vivente.

### Art. 16.3 - Rimborso spese per il pernottamento di un accompagnatore e per l'assistenza infermieristica domiciliare

L'Impresa rimborsa, in caso di Ricovero indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di assicurazione, le spese sostenute nella Struttura sanitaria per vitto e pernottamento di un accompagnatore o per l'assistenza infermieristica notturna prestata da personale diplomato **fino alla concorrenza di euro 60,00 giornalieri con il limite massimo di 45 giorni per anno assicurativo.**

L'Impresa garantisce inoltre, in caso di Ricovero con Intervento chirurgico, indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di assicurazione, il rimborso delle spese documentate sostenute per l'assistenza da parte di personale infermieristico diplomato al domicilio dell'Assicurato **sino al 45° giorno successivo a quello di cessazione del Ricovero stesso ed entro il limite giornaliero di euro 60,00.**

### Art. 16.4 - Prestazioni per il nascituro

L'Impresa rimborsa, **a partire dal 180° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa**, secondo le modalità e con i limiti previsti nella Sezione "Modalità di erogazione delle prestazioni", le spese di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo "La prestazione Rimborso spese mediche", relative agli interventi finalizzati alla correzione di difetti fisici o malformazioni del feto, anche se non esplicitamente indicati nell'"Elenco grandi interventi chirurgici", **purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo alla decorrenza della copertura assicurativa.**

## MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

### Art. 17 - Servizio di pagamento diretto

L'Impresa provvede al pagamento delle spese previste dalla copertura assicurativa e sostenute durante il Ricovero, direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata e all'équipe medico-chirurgica se convenzionata, **solo nel caso in cui l'Assicurato abbia attivato l'operatività del servizio di pagamento diretto**, come descritto all'articolo "Obblighi".

**Non beneficiano del servizio di pagamento diretto le altre spese previste dalla copertura assicurativa eventualmente sostenute per prestazioni effettuate prima e dopo il Ricovero, nonchè quelle relative all'équipe medico-chirurgica se non convenzionata.** Per queste spese l'Impresa provvede al loro rimborso all'Assicurato come disciplinato al successivo articolo "Pagamento a rimborso".

L'impresa riconosce le spese soggette al servizio di pagamento diretto e quelle a rimborso **con il limite per anno assicurativo indicato nella Scheda tecnica di modulo e con applicazione di uno scoperto del 20% per Ricovero. Con esclusivo riferimento alle spese soggette a pagamento diretto, lo scoperto del 20% deve essere versato direttamente dall'Assicurato alla Struttura sanitaria.**

### Art. 18 - Pagamento a rimborso

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, in caso di Ricovero presso una Struttura sanitaria non convenzionata e in tutti i casi in cui non sia stato attivato il servizio di pagamento diretto, le spese previste dalla copertura assicurativa e sostenute prima, durante e dopo il Ricovero **con il limite per anno assicurativo indicato nella Scheda tecnica di modulo e con applicazione di uno scoperto del 20% per Ricovero.**

### Art. 19 - Ricoveri con intervento chirurgico per gravi patologie

A parziale deroga di quanto previsto agli articoli "Servizio di pagamento diretto" e "Pagamento a rimborso", in caso di Ricovero che comporti un Intervento chirurgico fra quelli qui di seguito elencati:

- interventi per sostituzioni valvolari multiple;
- interventi determinati da neoplasie o aneurismi a carico dell'encefalo;
- interventi per sostituzione valvolare con by-pass aortocoronarico;
- intervento per aneurismi aorta toracica;
- interventi per aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio;
- trapianto di cuore;
- trapianto di organi degli apparati digerente e respiratorio,

L'Impresa riconosce all'Assicurato le spese previste dalla copertura assicurativa sostenute prima, durante e dopo il Ricovero con le modalità di cui ai medesimi articoli, senza applicazione dello Scoperto, **fermo il limite per anno assicurativo indicato nella Scheda tecnica di modulo.**

## Condizioni di assicurazione

**Art. 20 - Diaria sostitutiva in caso di ricovero a totale carico del S.S.N.**

L'Impresa riconosce, nel caso in cui il Ricovero sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (considerandosi tale anche il caso in cui l'Assicurato sia soggetto al pagamento di eventuali ticket per il Ricovero) un'Indennità giornaliera di euro 200,00 **con il limite massimo di 100 giorni per anno assicurativo**, per ogni giorno di Ricovero, in sostituzione delle prestazioni garantite ai punti a), b) e c) dell'articolo "La prestazione Rimborso spese mediche".

In ogni caso il **giorno di Ricovero e quello di dimissione sono considerati agli effetti della liquidazione come giorno unico.**

### OPERATIVITA'

**Art. 21 - Termini di aspettativa**

**La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:**

- del giorno di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio;
- del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattia;
- del 180° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di malattie che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa **stessa purché non conosciuti al momento della stipulazione o, se conosciuti, purché non attinenti alle domande del "Questionario sanitario" della Scheda tecnica di modulo.**

Qualora la Scheda tecnica di modulo sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione, di altra riguardante lo stesso Assicurato e le stesse prestazioni, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:

- del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le prestazioni e le somme assicurate dalla stessa;
- del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori somme eventualmente assicurate.

**Art. 22 - Cambiamento dell'Attività professionale assicurata**

**Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Impresa il cambiamento dell'Attività professionale dichiarata nella Scheda tecnica di modulo che si verifichi nel corso della copertura assicurativa.**

Se la nuova Attività professionale non rientra tra quelle elencate all'articolo "Chi assicuriamo", la copertura assicurativa per la nuova attività dichiarata diviene valida dalle ore 24 del giorno in cui viene fatta la comunicazione.

**Se, invece, la nuova Attività professionale rientra tra quelle elencate all'articolo "Chi assicuriamo" la copertura assicurativa cessa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1898 codice civile.**

Inoltre, se il Contraente o l'Assicurato non dà comunicazione all'Impresa del cambiamento nel corso della copertura assicurativa dell'Attività professionale dichiarata, **in caso di Sinistro nessun Indennizzo viene corrisposto se la diversa attività rientra tra quelle elencate all'articolo "Chi assicuriamo".**

**Art. 23 - Ridefinizione del premio per età**

**Il Premio indicato nella Scheda tecnica di modulo viene rideterminato ad ogni scadenza annua**, in funzione del crescere dell'età dell'Assicurato, sulla base dei coefficienti riportati nella "Tabella Coefficienti per età".

**Art. 24 - Indicizzazione**

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice rappresentato dalla media ponderata dei numeri indice "onorari specialisti", "accertamenti diagnostici" e "retta clinica" rilevati dall'Istituto Centrale di Statistica;
- "indice di riferimento annuale" si intende:
  - l'indice relativo al mese di marzo dell'anno precedente quello di scadenza della rata annuale di Premio se detta scadenza cade nel primo semestre;
  - l'indice relativo al mese di settembre dell'anno precedente quello di scadenza della rata annuale di Premio se detta scadenza cade nel secondo semestre;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati, i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda tecnica di modulo si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

Resta inteso che il Premio, le Somme assicurate ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda tecnica di modulo al momento della stipula del presente contratto di assicurazione.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti /franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora il suddetto indice non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

**Art. 25 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

L'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art.1916 codice civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio o della Malattia.

## Condizioni di assicurazione

### IN CASO DI SINISTRO

#### Art. 26 - Obblighi

##### a) Servizio di pagamento diretto

**In caso di necessità di Ricovero, per attivare il servizio di pagamento diretto il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve preventivamente contattare telefonicamente Clinica Amica** (il servizio che offre il circuito di Strutture sanitarie convenzionate) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, e il sabato dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti numeri:

- dall'Italia numero verde 800686868
- dall'estero numero di rete fissa +39 02 26609167

Clinica Amica verifica la posizione amministrativa dell'Assicurato, può chiedere l'invio di documentazione medica per valutare se è possibile autorizzare la prestazione e provvede ad attivare il servizio di pagamento diretto presso la Struttura sanitaria scelta.

Clinica Amica è in questo caso anche il riferimento a cui inviare i documenti necessari per ottenere il rimborso delle spese eventualmente sostenute per prestazioni effettuate prima e dopo il Ricovero e quelle relative all'equipe medico-chirurgica non convenzionata.

##### b) Pagamento a rimborso

**Nei casi di Ricovero in cui non operi il Servizio di pagamento diretto, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve** presentare denuncia scritta all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 15 giorni dalla data di dimissione dalla Struttura sanitaria o dal verificarsi del Sinistro.

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.**

##### c) Per entrambe le modalità di erogazione delle prestazioni il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:

- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa alla Malattia e/o all'Infortunio che hanno determinato il Ricovero;
- presentare gli originali delle notule, distinte e ricevute, fiscalmente regolari e debitamente quietanzate relative alle spese sostenute.

**L'Assicurato deve** altresì:

- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa;
- fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Nel caso in cui durante il periodo di cura, sopravvenga la morte dell'Assicurato, **il Contraente** - se diverso dall'Assicurato - **o i suoi eredi legittimi devono darne immediato avviso all'Impresa** e gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti dagli eredi aventi diritto.

#### Art. 27 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa - o da un consulente medico da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura medico legale sull'ammontare offerto a titolo di Indennizzo o sull'indennizzabilità del Sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo viene nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l'Indennizzo a norma e nei limiti delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Collegio dei Medici risiede nel Comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

**Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.**

Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

#### Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

**Il pagamento viene sempre effettuato a cura ultimata.**

## Condizioni di assicurazione

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte o ricevute per ottenere il rimborso, l'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini delle presenti Condizioni di assicurazione, **al netto di quanto a carico dei predetti terzi**, salvo quanto previsto dall'articolo "Rinuncia al diritto di surrogazione".

**Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro**, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

Art. 29 - Obbligo di restituzione degli indennizzi erogati per spese non dovute

**L'Impresa, nell'eventualità di pagamenti ai centri convenzionati che, successivamente, dovessero risultare per qualsiasi motivo non dovuti a termini delle presenti Condizioni di assicurazione, si riserva il diritto di ripetere dette somme nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato che sono obbligati a rimborsare quanto dovuto all'Impresa.**

### CONDIZIONI PARTICOLARI

---

La presente condizione particolare è valida solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

#### CC - Clausola di collegamento

Premesso che, come indicato nella Scheda tecnica di modulo, la stessa viene emessa senza soluzione di continuità in sostituzione di una precedente stipulata con l'Impresa e avente il medesimo oggetto, si prende atto tra le parti che ai fini di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 codice civile, si fa riferimento alle dichiarazioni relative allo stato di salute rese dall'Assicurato in occasione dell'emissione della Scheda tecnica di modulo sostituita.

Non hanno quindi rilevanza le circostanze relative al rischio non dichiarate dall'Assicurato, se sopravvenute o venute a conoscenza dell'Assicurato stesso durante la validità della precedente copertura assicurativa.

**Fermo quanto stabilito negli articoli "Le esclusioni della copertura assicurativa" e "Chi assicuriamo" delle Condizioni di assicurazione.**



## Condizioni di assicurazione

### ELENCO GRAVI MALATTIE

---

#### Infarto del Miocardio

Morte di una porzione di muscolo cardiaco in seguito a fornitura insufficiente di sangue nell'area interessata.

#### Coronaropatia

Malattia che determini Intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento o il blocco di due o più arterie coronarie con innesto di by-pass, o richieda tecniche non chirurgiche, quali l'insufflazione angioplastica.

#### Ictus Cerebrale (colpo apoplettico)

Accidenti cerebro-vascolari aventi ripercussioni neurologiche di durata superiore alle 24 ore e che implicino morte di tessuto cerebrale.

#### Malattia Oncologica

Ogni stato di Malattia determinata dalla presenza di neoplasia maligna (quest'ultima sia localizzata che diffusa), comprese tutte le manifestazioni tumorali a carico del sistema linfatico ed emopoietico che determinino o meno un Intervento chirurgico.

### ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

---

#### Collo

Gozzo retrosternale con mediastinotomia

#### Esofago

Interventi con esofagoplastica

Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria

Megaesofago

Cardioplastica

#### Intestino

Colectomia totale per malattie infiammatorie del colon

#### Retto - Ano

Atresia dell'ano con fistola retto uretrale o retto vulvare

Operazione per megacolon

#### Fegato

Reinterventi sulle vie biliari

Interventi chirurgici per ipertensione portale

#### Pancreas

Interventi per pancreatite acuta

Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche

Interventi per pancreatite cronica

#### Cardiochirurgia

Interventi a cuore aperto per:

- Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi
- Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale
- Correzione impianto anomalo coronarie
- Correzione "Ostium primum" con insufficienza mitralica
- Correzione canale atrioventricolare completo
- Finestra aorto-polmonare
- Correzione di:
  - ventricolo unico
  - ventricolo destro a doppia uscita
  - truncus arteriosus
  - coartazioni aortiche di tipo fetale
  - coartazioni aortiche multiple o molto estese
  - stenosi aortiche infundibulari

## Condizioni di assicurazione

- stenosi aortiche sopravvalvolari
  - trilogia di Fallot
  - tetralogia di Fallot
  - atresia della tricuspide
  - pervietà interventricolare ipertesa
  - pervietà interventricolare con "debanding"
  - pervietà interventricolare con insufficienza aortica
  - Sostituzioni valvolari multiple
  - Sostituzione valvolare con by-pass aortocoronarico
  - Aneurismi aorta toracica
  - Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio
  - Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aortocoronarici
- Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale

### Chirurgia del Sistema Nervoso Centrale e Periferico

Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale

Asportazione di processi espansivi endocranici (ascessi, cisti parassitarie, etc.)

Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose)

Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto

Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo

Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali, extra-midollari

Trattamento di lesioni intramidollari (siringomielia, ascessi, etc.)

Somatotomia vertebrale

Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica

### Chirurgia Vascolare

Operazioni sull'aorta toracica e sull'aorta addominale

Trattamento chirurgico dell'ipertensione portale

### Ortopedia e traumatologia

Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti

Resezioni del sacro

Osteosintesi rachidee con placche e viti transpeduncolari

Disarticolazione interscapolo toracica

Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec. Tikhor-Limberg con salvataggio dell'arto

Resezioni artrodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi modulari "custom-made"

Emipelvectomia

Emipelvectomie "interne" sec. Enneking con salvataggio dell'arto

Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d'anca

Vertebrotomia

Discectomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi

Uncoforaminotomia

Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale

Artrodesi per via anteriore

Interventi a cielo aperto sul rachide per via posteriore per artrodesi vertebrale

Interventi a cielo aperto sul rachide per via anteriore senza impianti

Interventi a cielo aperto sul rachide per via anteriore con impianti

### Urologia

Megaurettere: resezione con sostituzione di ansa intestinale

### Traumi diretti con rotture viscerali

Tutti

### Trapianti di organi

Tutti

## Condizioni di assicurazione

**TABELLA COEFFICIENTI PER ETA'**

ETA'	COEFFICIENTI rimborso spese mediche	ETA'	COEFFICIENTI rimborso spese mediche	ETA'	COEFFICIENTI rimborso spese mediche
1	0,320	26	0,680	51	1,470
2	0,320	27	0,700	52	1,530
3	0,320	28	0,730	53	1,570
4	0,320	29	0,740	54	1,630
5	0,320	30	0,770	55	1,670
6	0,320	31	0,790	56	1,730
7	0,330	32	0,820	57	1,780
8	0,340	33	0,850	58	1,840
9	0,340	34	0,870	59	1,910
10	0,350	35	0,900	60	1,980
11	0,360	36	0,920	61	2,070
12	0,380	37	0,960	62	2,120
13	0,390	38	0,980	63	2,190
14	0,400	39	1,040	64	2,300
15	0,420	40	1,060	65	2,350
16	0,430	41	1,110	66	2,430
17	0,460	42	1,130	67	2,500
18	0,480	43	1,170	68	2,560
19	0,500	44	1,210	69	2,620
20	0,520	45	1,240	70	2,710
21	0,540	46	1,280	71	2,770
22	0,570	47	1,320	72	2,830
23	0,600	48	1,360	73	2,970
24	0,640	49	1,400	74	3,180
25	0,650	50	1,440	75	3,290